



GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

Preg.ma Anna Maria Cisint
Sindaco del Comune di Monfalcone
PEC: comune.monfalcone@certgov.fvg.it

Preg.mo Igor Giacomini
Dirigente titolare
Ufficio Scolastico Regionale
PEC: drfr@postacert.istruzione.it

e p.c.

Preg.ma Alessia Rosolen
Assessore al lavoro, formazione, istruzione,
ricerca, università e famiglia
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
e-mail assessorelavoro@regione.fvg.it

UNAR
(Ufficio Nazionale Anti-Discriminazioni Razziali)
PEC: unar@pec.governo.it

OGGETTO: Accordo di programma tra il Comune di Monfalcone e gli Istituti comprensivi "Giacich" e "Randaccio", per la realizzazione del Piano territoriale scolastico di Monfalcone (anno scolastico 2018-2019), approvato dalla Giunta comunale di Monfalcone con deliberazione 13 giugno 2018, n. 152.

Preg.ma Sindaca Cisint,

Preg.mo Direttore Giacomini,

con legge regionale 16 maggio 2014, n. 9, è stato istituito, presso il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, il Garante regionale dei diritti della persona, organo collegiale al cui interno operano la componente con funzioni di garanzia per i bambini e gli adolescenti e quella per le persone a rischio di discriminazione. Tra i compiti attribuiti all'Ufficio del Garante regionale, vi sono quelli di verificare e promuovere il rispetto dei diritti dei bambini e degli adolescenti alla vita, alla salute, all'istruzione e alla famiglia, all'educazione, all'ascolto e partecipazione, alla pace e più in generale ai diritti sanciti dalla Convenzione di New York del

1989, così come di assumere ogni iniziativa utile a contrastare comportamenti discriminatori, ovvero segnalare situazioni di violazione dei diritti aventi effetti discriminatori per ragioni di ascendenza o di origine nazionale o etnica, appartenenza linguistica o culturale, convinzioni personali e religiose, condizioni personali e sociali, comprese le condizioni di disabilità temporanee o permanenti, età, appartenenza, identità di genere o orientamento sessuale.

L'Organo di garanzia ha appreso, attraverso fonti di stampa nonché da alcune segnalazioni pervenute all'Ufficio, tra cui un esposto indirizzato alla Procura della Repubblica di Gorizia dall'organizzazione sindacale CGIL ed inviatoci per conoscenza, dell'Accordo di programma in oggetto, in base al quale le iscrizioni di alunni stranieri negli Istituti comprensivi "Giacich" e "Randaccio", per l'anno scolastico 2018/2019, non dovrebbero superare la percentuale del 45%: un tanto al fine di favorire una composizione delle classi maggiormente equilibrata e *"di incentivare le iscrizioni a Monfalcone, in particolare da parte delle famiglie italofone residenti"*. A detta dei segnalanti, l'Accordo comporterebbe il rischio di esclusione discriminatoria dall'iscrizione nelle scuole dell'infanzia interessate di una settantina di bambini stranieri, attraverso la loro collocazione in liste di attesa, il cui scorrimento dipenderebbe principalmente dalle possibilità di iscrizione nelle scuole dell'infanzia di altri comuni limitrofi (ove disponibili), usufruendo di un servizio di scuola-bus messo a disposizione dal Comune stesso.

Al fine di meglio comprendere i contenuti dell'Accordo di programma sopra menzionato e tutte le questioni ad esso correlate, l'Organo di garanzia, nell'ambito delle proprie funzioni, ha ritenuto opportuno convocare un incontro, in data 26 luglio u.s., con la Sindaca del Comune di Monfalcone - cui è stato delegato a partecipare l'Assessore competente, Antonio Garritani e con i rappresentanti dell'Ufficio scolastico regionale e delle scuole firmatarie, nonché aderire, il successivo 30 luglio, all'invito a partecipare alla Conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi dell'Ambito GO 04, indetta dalla Dirigente scolastica, dott.ssa Anna Russo, avente ad oggetto, tra l'altro, l'iscrizione alle scuole per l'infanzia dei bambini in esubero presso gli Istituti citati di Monfalcone.

Il Garante regionale coglie innanzitutto l'occasione per ringraziare tutti gli interlocutori relativamente alla piena disponibilità dimostrata a confrontarsi e fornire le informazioni richieste in un clima di apprezzata collaborazione.

Lo scrivente ufficio ricorda che le scuole per l'infanzia, sebbene non siano obbligatorie, rientrano a pieno titolo nel sistema educativo, in quanto parte integrante del "sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni", previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, c.d. "La buona scuola"), *"al fine di garantire ai bambini e alle*

bambine pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, etniche e culturale, nonché ai fini della conciliazione tra tempi di vita, di cura e di lavoro dei genitori¹”.

Con l'attuazione di tale norma viene ribadito il diritto inalienabile all'educazione e all'istruzione per tutti i bambini fin dalla primissima infanzia, così come definito dal sistema internazionale dei diritti umani, quali la Convenzione ONU sui diritti del bambini, fino ai più recenti interventi della Commissione europea². Tale diritto all'educazione deve essere garantito senza alcuna forma di discriminazione, così come sancito dalla Convenzione contro la discriminazione nell'educazione, adottata dall'UNESCO il 14 dicembre 1960 e ratificata in Italia con legge 13 luglio 1966, n. 656. Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità nell'accesso all'educazione è del resto previsto espressamente da tutta una serie di norme del diritto dell'Unione europea, fra le quali – a solo titolo esemplificativo - possono menzionarsi il Regolamento (UE) n. 492/2011 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione³, la direttiva 2003/86/CE, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare⁴, la direttiva 109/2003/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo⁵. A livello interno, il principio di parità di trattamento tra minori stranieri e minori italiani nell'accesso all'istruzione viene previsto dall'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394⁶.

Il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità o l'origine nazionale, ovvero quelle fondate sul fattore etnico-razziale, è sancito rispettivamente dall'art. 43 del d.lgs. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e dal d.lgs. 215/2003 di attuazione della direttiva europea n. 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e

¹ Le ricerche compiute a livello europeo ed internazionale sono unanimi nell'evidenziare l'importanza dell'inclusione dei bambini con background migratorio nel sistema educativo pre-scolastico, in ragione dei significativi effetti positivi che questo comporta nel successo scolastico successivo e nella conseguente riduzione del gap educativo rispetto ai bambini "autoctoni". Un precoce inserimento educativo già nell'età della scuola dell'infanzia o ancor prima nei nidi d'infanzia, consente ai bambini con background migratorio una migliore interazione con la comunità locale, migliori opportunità di apprendimento della lingua del Paese ospitante e di sviluppo di competenze "sociali" in ambienti strutturati. Si veda in proposito: *Education of migrant children. Education Policy responses for the inclusion of migrant children in Europe*, Rand Europe, pag. 20.

² Commissione Europea, Raccomandazione del 20 febbraio 2013 dal titolo "Investire nell'infanzia per spezzare il circolo vizioso dello svantaggio sociale" n. 2013/112/Ue.

³ "Art. 10: I figli del cittadino di uno Stato membro, che sia o sia stato occupato sul territorio di un altro Stato membro, sono ammessi a frequentare i corsi d'insegnamento generale, di apprendistato e di formazione professionale alle stesse condizioni previste per i cittadini di tale Stato, se i figli stessi vi risiedono".

⁴ "Art. 14: 1. I familiari del [cittadino di Paese terzo] soggiornante hanno diritto, come il soggiornante: a) all'accesso all'istruzione (...)"

⁵ Art. 11, co. 1, lett. b): "1. Il soggiornante di lungo periodo gode dello stesso trattamento dei cittadini nazionali per quanto riguarda: (...) b) l'istruzione e la formazione professionale, compresi gli assegni scolastici e le borse di studio secondo il diritto nazionale; (...)"

⁶ "1. I minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. (...)".

dall'origine etnica. In caso di asserite discriminazioni, i soggetti che se ne ritengono vittime e le organizzazioni titolari della legittimazione ad agire possono avviare la tutela giudiziaria civile prevista dall'art. 28 del d.lgs. 150/2011.⁷

E' importante sottolineare, al riguardo, che il principio di parità di trattamento e di non discriminazione deve essere inteso quale diritto individuale del minore straniero alle medesime opportunità di accesso ai servizi educativi e alla medesima qualità dei servizi stessi rispetto al minore di cittadinanza italiana, ovvero ad una condizione in cui la nazionalità di origine non deve essere un fattore suscettibile di influire, in alcun modo, direttamente o indirettamente, su dette opportunità o creare uno svantaggio nella fruizione delle medesime.

Lo scrivente ufficio riconosce che lo stesso già citato Regolamento di attuazione della legge sull'immigrazione, raccomanda la formazione di classi equilibrate in cui non risulti predominante la presenza di alunni stranieri⁸ e che una circolare del Ministero dell'Istruzione dell'8 gennaio 2010 ha dato l'indicazione, agli operatori scolastici competenti, di formare le classi in modo da non superare, di norma, il 30% di alunni di cittadinanza straniera (raccomandazione peraltro ribadita all'interno di successive istruzioni amministrative). Si rammenta, tuttavia, che in base al principio della gerarchia delle fonti normative e del fatto che detta quota è stata prevista in istruzioni a carattere puramente amministrativo, tale indicazione deve essere soggetta ad interpretazione rigorosamente restrittiva ed attuata con l'unica finalità del conseguimento di una migliore offerta didattica, ai fini di una migliore inclusione sociale degli alunni e sempre con le dovute cautele e la massima attenzione a non ledere in alcun modo il principio di parità di trattamento ed il divieto di discriminazioni fondate sulla nazionalità.

L'Organo di garanzia ritiene che la previsione di un tetto percentuale massimo di alunni di origine straniera nelle classi delle scuole per l'infanzia, astrattamente potrebbe, infatti, rispondere ad un obiettivo legittimo di evitare classi con elevate concentrazioni di alunni provenienti da un medesimo gruppo etnico-linguistico e background socio-economico da cui potrebbe derivare una maggiore difficoltà nel favorire la trasmissione delle competenze linguistiche e l'integrazione sociale⁹. Tuttavia, non si può nascondere che l'applicazione di una

⁷ L'art. 604-bis del Codice penale, così come introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. i), D.Lgs. 1° marzo 2018, n. 21, punisce chi «commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi» con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro. Tale fattispecie penale, già prevista dalla legge n. 205/1993 ("Legge Mancino") di conversione del D.L. n. 122/1993, ha trovato sinora una quasi nulla applicazione per l'evidente difficoltà di provare l'elemento soggettivo del dolo ovvero l'intenzione di discriminare. Tale elemento non è richiesto in ambito civile, ove sussiste discriminazione anche in assenza di un intento discriminatorio, purché questa sia presente nelle conseguenze fattuali di un atto o comportamento.

⁸ Art. 45, co. 3, D.P.R. 394/1999.

⁹ Ricerche condotte a livello europeo ed internazionale evidenziano che fenomeni di segregazione scolastica con la formazione di scuole e classi formate prevalentemente o anche esclusivamente da alunni con background migratorio familiare ove questo coincide con una condizione di svantaggio socio-economico, costituiscono un

quota massima di alunni stranieri per classe, in un territorio caratterizzato da un forte insediamento di famiglie con background migratorio, per ragioni sia demografiche che inerenti al tessuto produttivo, potrebbe determinare effetti discriminatori nell'accesso ai servizi educativi dei minori di nazionalità straniera, qualora il loro numero sia nei fatti superiore alla quota stabilita ed il numero di richieste di iscrizione ai servizi educativi sia in eccedenza rispetto ai posti obiettivamente a disposizione anche rispetto al massimo sforzo operato "in buona fede" dall'Amministrazione competente. E proprio questo appare il caso della realtà urbana di Monfalcone, ove secondo i dati della primavera del 2018, 312 sono state le richieste di iscrizione registrate alle scuole per l'infanzia, di cui 167 di bambini di nazionalità straniera, pari al 53%. Nel contempo, l'Amministrazione comunale rilevava un'obiettiva difficoltà logistica ed infrastrutturale di far fronte a tale accresciuta domanda anche a seguito della chiusura della scuola dell'infanzia paritaria, cui si è parzialmente ovviato attraverso l'istituzione di due nuove sezioni d'infanzia negli Istituti comprensivi di competenza.

Lo scrivente ufficio è pertanto del parere che la previsione di una quota percentuale massima per classe di alunni con obiettivi deficit di padronanza nella lingua italiana, al fine di creare classi equilibrate sotto il profilo della provenienza nazionale e delle competenze linguistiche, funzionali ad una migliore e più inclusiva offerta didattica, avrebbe dovuto essere il punto conclusivo di una programmazione concordata e condivisa a livello territoriale con gli altri attori istituzionali competenti dei comuni limitrofi, così come di un adeguato dialogo con le stesse famiglie interessate e le loro comunità, al fine di dare piene e assolute garanzie che alla quota non avrebbe corrisposto alcun rischio di trattamento escludente o svantaggioso e, dunque, obiettivamente discriminatorio, nell'accesso ai servizi educativi. Al contrario, la sottoscrizione di un patto territoriale tra il solo Comune di Monfalcone e le sole Direzioni didattiche dei plessi scolastici di Monfalcone con la previsione di una quota massima percentuale di alunni stranieri per classe, non è stata accompagnata da garanzie certe e fondate sulla disponibilità di posti presso scuole per l'infanzia situate, a ragionevole distanza, nei comuni limitrofi, per la mancata preliminare concertazione e programmazione con le medesime. Tali disponibilità avrebbero trovato rispondenza solo incerta e parziale nelle settimane successive in sede di conferenza di servizio dei Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi dell'ambito GO 04¹⁰ e successivamente, attraverso l'annunciato intervento di Fincantieri a supporto dapprima dell'inserimento di un certo numero di bambini in una scuola

handicap aggiuntivo per la realizzazione degli obiettivi di successo scolastico dei minori medesimi cfr. *Education of migrant children. Education Policy responses for the inclusion of migrant children in Europe*, op. cit., pag. 23.

¹⁰ A fronte di 91 posti, distribuiti in 7 sedi asseritamente disponibili, riferiti nel corso dell'incontro svoltosi il 26 luglio, durante la successiva conferenza dei servizi dei Dirigenti scolastici degli Istituti comprensivi dell'Ambito GO 04 l'effettiva disponibilità manifestata in quella data non avrebbe invece superato una trentina di unità.

per l'infanzia privata di Staranzano o in altre modalità ancora non definitive al momento in cui si scrive.

In questo modo, si ritiene che l'Accordo territoriale unilateralmente limitato al solo territorio del Comune di Monfalcone, unito all'incertezza che si è protratta sulle effettive possibilità di iscrizione degli alunni nelle lista d'attesa - in gran parte o esclusivamente stranieri, in una certa misura anche (sebbene non certo esclusivamente) per effetto del meccanismo della quota - è stato obiettivamente suscettibile di veicolare e rafforzare nell'opinione pubblica un messaggio potenzialmente stigmatizzante e di esclusione sociale nei confronti dei minori con background migratorio e delle loro comunità, a partire dallo stereotipo socialmente diffuso che la presenza di bambini con background migratorio nelle classi di per sé soltanto rallenti e danneggi il processo di apprendimento per gli altri alunni. Anche la recente giurisprudenza della Corte di Giustizia europea ha sottolineato come nel valutare l'opportunità e la stessa legittimità di interventi delle Pubbliche Autorità nei confronti di gruppi etnici a rischio di discriminazione, occorra anche prendere in considerazione se tali interventi, nella maniera in cui vengono posti in essere o vengano presentati, conducano ad un ulteriore rafforzamento di "stereotipi", di "pregiudizi" o di atteggiamenti di esclusione diffusi socialmente, con l'ulteriore effetto negativo di stigmatizzazione nei confronti dei gruppi medesimi che viene a prevalere sui proclamati obiettivi di pubblica utilità (si veda Corte di giustizia dell'Unione europea, sentenza del 16 luglio 2015, causa C - 83/14).

Del resto, la stessa controversa circolare del Ministero dell'Istruzione dell'8 gennaio 2010, n. 2, pur raccomandando una soglia massima percentuale di alunni stranieri nelle classi, subordina l'attuazione di una distribuzione armoniosamente regolata degli alunni non certo a scelte unilaterali di singoli Comuni e/o Istituti scolastici, bensì alla messa in atto di intese, patti territoriali, accordi di rete condivisi e concertati facenti riferimento a "bacini di utenza" sufficientemente ampi per assicurare l'accesso universale e non discriminatorio ai servizi, così come alla definizione e messa in comune di adeguate risorse organizzative, strumentali, logistiche e professionali per realizzare una più elevata qualità dell'offerta formativa in chiave inclusiva¹¹. A tale riguardo, si rileva inoltre che la distribuzione dei bambini tra le varie scuole dell'infanzia del territorio avviene a definizione degli organici ormai definiti, non consentendo,

¹¹ Sotto questo aspetto, l'esempio del Protocollo sottoscritto a Venezia non pare comparabile a quello sottoscritto a Monfalcone, in quanto il primo farebbe riferimento ad un bacino di utenza pari a 8.100 alunni, di cui 2.607 stranieri (32%) e avrebbe dunque l'obiettivo di riequilibrare la presenza predominante di alunni stranieri in talune scuole ove questi raggiungevano percentuali tra il 50% ed il 63% (La Nuova Venezia, cronaca, 21 febbraio 2018). Il protocollo di Venezia, dunque, è stato fin dall'inizio sostenuto da una programmazione condivisa a livello di un territorio e di istituzioni complessivamente in grado di assorbire la domanda educativa senza generare, anche solo potenzialmente, effetti discriminatori.

probabilmente, quella necessaria ridefinizione delle risorse professionali che la presenza di bambini con particolari bisogni educativi dovrebbe richiedere.

La scrivente Autorità di Garanzia rammenta inoltre che la previsione di una misura che fondi una distinzione di trattamento su base di nazionalità, quale quella di una quota massima di alunni con background migratorio, affinché non costituisca un'illegittima discriminazione per le ragioni sopra citate, richiede che l'obiettivo di per sé legittimo che la giustifichi, ovvero quello di promuovere la formazione di classi equilibrate sotto il profilo della condizione socio-migratoria degli alunni medesimi, sia perseguito con coerenza, ovvero che c.d. fenomeni di "segregazione scolastica" non siano semplicemente riprodotti altrove nelle scuole per l'infanzia, pubbliche o private, ove i bambini vengano indirizzati.

La scrivente Autorità di garanzia esprime apprezzamento per il coinvolgimento di Fincantieri, che potrebbe essere ulteriormente sviluppato e reso più continuativo, eventualmente attraverso la sua Fondazione, in coerenza con i principi della responsabilità sociale dell'impresa, avendo in considerazione il rilevante impatto sociale che l'attività cantieristica determina sul territorio, in ragione dei flussi migratori di manodopera di natura interna ed internazionale che essa viene a generare e ai conseguenti aggiuntivi bisogni di inclusione sociale.

Il Garante regionale auspica che la collaborazione avviata tra Amministrazioni locali e Amministrazione regionale, Autorità scolastiche del territorio e i soggetti economici, primo fra tutti Fincantieri e realtà accademiche e di ricerca specializzate nelle problematiche attinenti alla didattica interculturale, possa ulteriormente rafforzarsi in un prossimo futuro, al di là della situazione emergenziale vissuta negli ultimi mesi, per la definizione di un quadro programmatico del sistema educativo in grado di fronteggiare adeguatamente, in termini infrastrutturali, logistici, di risorse umane e competenze professionali, la sfida determinata dalla forte incidenza sul sistema educativo del territorio di bambini con background migratorio e, più in generale, in condizione di svantaggio socio-economico, mediante la definizione di "azioni positive" e "buone prassi" rispondenti alle esigenze di un sistema educativo inclusivo, promotore di pari opportunità e volano di un più elevato livello di equità e di mobilità sociale.

Sotto questo profilo, il Garante regionale richiama l'attenzione anche su un altro punto dell'Accordo di programma per la realizzazione del piano territoriale scolastico di Monfalcone, quello riguardante la creazione, a partire dal prossimo anno scolastico, per le scuole primarie e secondarie, di classi "ponte", *"in cui inserire gli alunni stranieri e consentire la conoscenza di base della lingua per poi poter frequentare la classe di competenza"*.

Il Garante regionale riconosce l'esistenza di obiettive problematiche nello svolgimento dell'attività didattica derivanti dall'inserimento in corso d'anno scolastico o da una frequenza

discontinua di alunni stranieri con deficit di conoscenza della lingua italiana. Si evidenzia che, per rispondere a tali problemi, diversi Paesi europei hanno istituito sistemi di classi “preparatorie” o “transitorie” per l’inserimento di bambini migranti con deficit di comprensione della lingua di insegnamento, al fine di realizzare programmi preliminari di immersione linguistica per favorire il loro successivo pieno inserimento nelle classi ordinarie (ad es. Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia)¹². Si riscontra, tuttavia, che alcuni esperti esprimono perplessità in merito al fatto che tale misura corrisponda effettivamente ad una “azione positiva”, volta a compensare la situazione di svantaggio in cui si trovino i minori con un’insufficiente livello di conoscenza iniziale della lingua italiana, nel momento in cui tali “classi” vengono costituite e svolte, esclusivamente o prevalentemente, in alternativa e dunque, in sottrazione, all’orario scolastico previsto per gli altri alunni e non in aggiunta a questo, così come invece sarebbe auspicabile in un’ottica di “eguaglianza sostanziale”¹³. Nei citati Paesi, ed in Svezia in particolare, la misura di “classi ponte” o “preparatorie” viene, peraltro, accompagnata da particolari cautele, quali ad esempio: la loro costituzione solo a partire da un certo anno della scuola primaria, sulla base della constatazione che i bambini con background migratorio delle prime classi già apprendono velocemente le competenze linguistiche primarie in un contesto di piena immersione con i “nativi”; il trasferimento “full time” nelle classi ordinarie il prima possibile non appena raggiunto l’obiettivo della sufficiente competenza linguistica; lo svolgimento delle attività di immersione linguistica il più possibile in aggiunta all’ordinario orario scolastico e non in sottrazione al medesimo, ad esempio con l’organizzazione di corsi preparatori prima dell’inizio dell’anno scolastico, durante i mesi estivi, o in orario aggiuntivo rispetto a quello ordinario; l’inserimento immediato in classe innanzitutto nelle ore che non presuppongono una particolare competenza linguistica (musica, arte, educazione fisica); l’assistenza di tutor o mediatori linguistici per un numero di ore adeguato affinché i nuovi arrivati possano seguire ugualmente il curriculum scolastico, inizialmente e per un certo periodo nella loro lingua, senza rimanere indietro ed essere svantaggiati nel programma formativo¹⁴.

¹² Si veda a solo titolo di esempio la pubblicazione *#BacktoSchool*, edita da Global Progressive Forum e Sirius European Policy Network on the Education of Children and Young People with a Migrant Background.

¹³ cfr. *Education of migrant children. Education Policy responses for the inclusion of migrant children in Europe*, op. cit., pag. 28.

¹⁴ Un supporto importante a tali interventi potrebbe essere garantito dalla Regione, nell’ambito della realizzazione dei piani triennali e programmi annuali immigrazione previsti dalla legge regionale 31/2015 (*Norme per l’integrazione sociale delle persone straniere immigrate*). La stessa circolare del Ministero dell’Istruzione dell’8 gennaio 2010 suggerisce tali misure, da realizzarsi anche utilizzando risorse professionali e finanziarie offerte e/o organizzate dal territorio:

-attivazione di moduli intensivi, laboratori linguistici, percorsi personalizzati di lingua italiana per gruppi di livello sia in orario curricolare (anche in ore di insegnamento di altre discipline) sia in corsi pomeridiani realizzati grazie all’arricchimento dell’offerta formativa);

Anche al fine di evitare processi di stigmatizzazione sociale nei confronti della popolazione straniera in generale, il presente ufficio raccomanda che tale soluzione non venga espressamente riferita alla nazionalità straniera degli alunni, quanto al bisogno concreto di rafforzamento delle competenze linguistiche di alunni che ne abbiano necessità, a prescindere dalla loro nazionalità.

Il Garante regionale incoraggia, infine, le Autorità competenti a sostenere ulteriori interventi volti a migliorare l'offerta formativa nei plessi e nelle classi ove sia significativa la presenza di alunni con particolari bisogni educativi, tra cui quelli con background migratorio, deficit di competenze linguistiche e svantaggio socio-economico, mediante la formazione degli insegnanti, l'attribuzione di risorse aggiuntive, anche per rafforzare il rapporto e l'integrazione "scuola-famiglia", la formazione di classi meno numerose, nonché per suscitare una maggiore fiducia delle famiglie "native" e frenare in tal modo eventuali fenomeni di segregazione educativa.

Ringraziando per l'attenzione che vorrete riservare alla presente e rimanendo in attesa di un cortese cenno di riscontro, si porgono i migliori saluti.

La Presidente

Fabia Mellina Bares

f.to digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

Il componente con funzione di garanzia per le
persone a rischio di discriminazione

Walter Citti

f.to digitalmente

ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.

-
- utilizzo della quota di flessibilità del 20 per cento, destinato per corsi di lingua italiana di diverso livello (di progressiva alfabetizzazione per gli allievi stranieri privi delle necessarie competenze di base; di recupero, mantenimento e potenziamento per tutti gli altri, stranieri e non);
 - partecipazione a progetti mirati all'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda, utilizzando eventualmente risorse professionali interne o di rete, offerti e/o organizzati dal territorio;
 - possibilità per gli allievi stranieri neoarrivati in corso d'anno di essere inseriti nella scuola - se ritenuto utile e/o necessario anche in una classe non corrispondente all'età anagrafica - per attività finalizzate a un rapporto iniziale sia con la lingua italiana, sia con le pratiche e le abitudini della vita scolastica ovvero di frequentare un corso intensivo propedeutico all'ingresso nella classe di pertinenza (anche in periodi - giugno/luglio/inizio settembre in cui non si tiene la normale attività scolastica).